



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 994 del 21 marzo 2000

Oggetto: Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti
Disposizioni attuative degli artt. 4 e 6 della l.r. 21.01.2000, n. 3
Revoca della d.G.R. n. 261 del 2 febbraio 1999
(*pubblicata in BURV 25 aprile 2000, n. 38*)

(*omissis*)

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

DELIBERA

A) Di definire le seguenti procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, lett. g), della l.r. n. 3/2000 per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22/1997, ai soggetti richiedenti che abbiano in Veneto la sede legale o quella di rappresentanza (in caso di società straniera proprietaria dell'impianto):

1. in considerazione delle motivazioni addotte in premessa, il provvedimento di autorizzazione degli impianti mobili che si sostanziano in macchinari aventi una tecnologia non complessa, standardizzata e notoriamente diffusa in molteplici esemplari, è assunto dalla Giunta regionale, previo parere dei competenti uffici della direzione regionale tutela dell'ambiente;
2. alla domanda di autorizzazione, da presentare alla Regione Veneto, deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica che, con riferimento alla tipologia dell'impianto, deve contenere almeno i seguenti dati:
 - indicazione dei rifiuti trattabili, nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, qualora sia previsto il trattamento di rifiuti tossici e nocivi devono essere specificate le sostanze tossiche e nocive trattate;
 - descrizione del processo di trattamento;
 - caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
 - potenzialità nominale ed effettiva dell'impianto (in caso di funzionamento a cicli durata degli stessi);
 - modalità di svolgimento dell'attività (ad esempio sistema di alimentazione dei rifiuti);
 - sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei rifiuti prodotti, delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto ed eventuali requisiti per evitare inquinamento da rumore;
 - attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto o che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;
 - disegni e fotografie dell'impianto;
3. le autorizzazioni rilasciate dalla Regione ai sensi dell'art. 28, comma 7, nonché gli eventuali dinieghi, sono inviate alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'ambiente;

4. agli impianti mobili di incenerimento dei rifiuti non si applica la procedura amministrativa di cui all'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22/1997; per la realizzazione, l'installazione e la gestione degli stessi devono essere rispettata la procedura ordinaria di cui agli artt. 27 e 28 del citato d.lgs. n. 22/1997 nonché le disposizioni stabilite nella l.r. n. 3/2000;
5. per la realizzazione degli impianti mobili necessari all'effettuazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale nel sito da bonificare non si applicano le procedure di V.I.A., salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del d.lgs. n. 22/1997.

B) Di definire i seguenti criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Veneto o da altre Regioni:

1. i soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio della Regione del Veneto, devono inviare alla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22/1997, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo e, quando saranno in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettueranno la gestione dei rifiuti, il relativo certificato. Copia della presente comunicazione e della documentazione allegata va altresì trasmessa contestualmente, a cura dei soggetti interessati, al Comune, al dipartimento provinciale dell'ARPA, competenti per territorio e alla Regione. In tale occasione dovrà necessariamente essere documentata la compatibilità dell'impianto con le esigenze ambientali e territoriali relative al sito in cui verrà effettuata la campagna di attività. A tal fine la comunicazione dovrà contenere:
 - la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
 - i dati specifici inerenti all'attività (ad esempio: indicazione dei rifiuti trattabili nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, quantità dei rifiuti oggetto dell'attività, rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione);
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto;
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Qualora l'impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento delle operazioni di smaltimento rifiuti, elencate all'all. B del d.lgs. n. 22/1997, per le quali la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla pre-

ventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale; in tal caso, il termine di cui al successivo punto 2 resta sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale;

2. il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 22/1997 inizia a decorrere dalla effettiva e completa acquisizione degli elementi riportati al punto precedente. La Provincia, anche a seguito di segnalazione effettuata dal Comune e dall'ARPA competenti per territorio, motivandone in ogni caso la necessità, può, per una sola volta, richiedere integrazioni alla documentazione presentata, in tal caso il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste;
3. la Provincia, sulla scorta delle osservazioni presentate dal Comune e dal dipartimento dell'ARPA competenti per territorio, adotta eventuali prescrizioni integrative o assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Nel caso in cui non emergano fattori ostativi all'installazione dell'impianto ed allo svolgimento della campagna di attività, anche da parte degli enti sopraindicati, verrà data comunicazione in tal senso al soggetto interessato;
4. per lo svolgimento di tale attività dovranno essere prestate, per ogni singolo impianto mobile, le garanzie finanziarie, mediante polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di lire 1 miliardo a favore della Regione;
5. per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 22/1997 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto);
6. la deliberazione regionale n. 261 del 2 febbraio 1999, per le motivazioni espresse in premessa, è revocata;
7. il presente provvedimento viene comunicato alle Province, all'ARPA regionale e alle direzioni provinciali dell'ARPAV, ai Comuni al fine dell'osservanza delle indicazioni nello stesso contenute e viene pubblicato sul B.U.R.V., inoltre viene inviato al Ministero dell'ambiente.